

Il presente disciplinare è stato redatto ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 36/2023 in **conformità del bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 del quale riproduce quasi integralmente il contenuto.** Le parti di esso che ne differiscono, tengono conto degli orientamenti giurisprudenziali e sono finalizzati al rispetto dei principi generali del codice stesso, come espressamente previsto dall'art. 4, quali il principio di risultato, di fiducia e di accesso al mercato, nonché del correttivo al Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

Disciplinare di gara

Procedura Telematica Aperta n. 13/2026 per l'affidamento dei “ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STADIO PRIMO NEBIOLO – BANDO “SPORT E PERIFERIE 2024 –

Codice Opera 5234

CUP: C12H24000770001

CPV 45212290-5

CUI: L00514490010202500622

NUTS:ITC11

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3. IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	10
2.1. DOCUMENTI DI GARA	10
2.2. CHIARIMENTI	11
2.3. COMUNICAZIONI	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	13
3.1. DURATA	16
3.2. REVISIONE PREZZI	16
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	17
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	19
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	22
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	22
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	25
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	26
7. AVVALIMENTO	26
8. SUBAPPALTO	28
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	29

10. GARANZIA PROVVISORIA	31
11. SOPRALLUOGO	34
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	34
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	35
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	36
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	43
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	44
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	44
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	46
15.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	47
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	48
16. OFFERTA ECONOMICA	49
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	52
18. SEGGIO DI GARA	53
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	53
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	54
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	55
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	59
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	59

25. ACCESSO AGLI ATTI	60
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	61
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	61
28. SUPPORTO TECNICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	62

Allegati:

- all. 1 modello di istanza
- all. 2 modello offerta economica
- all. 3 dettaglio costi della manodopera
- all. 4 relazione sulla modalità con cui si intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102 del D.lgs n. 36/2023

PREMESSE

Il presente documento (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

La presente procedura aperta è indetta ai sensi degli articoli 70 comma 1, 71 e 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con un contributo del Ministero in conto capitale in misura massima del 70% (Euro 1.738.800,00), la restante quota del 30% (Euro 745.200,00) sarà coperta con devoluzione dei residui di mutuo già perfezionati.

Con atto n. DD 8814 del 21/12/2025 esecutiva nella medesima data questa Amministrazione ha deciso di affidare l'esecuzione dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STADIO PRIMO NEBIOLO – BANDO “SPORT E PERIFERIE 2024 – C.O. 5234 - CUP: C12H24000770001 - CUI: L00514490010202500622- NUTS:ITC11**

conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23/06/2022 ed ai sensi dell'art. 57 co. 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e richiamati espressamente nella documentazione tecnica all' Articolo 35.bis del CSA.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://gare.comune.torino.it>

La presente procedura viene pubblicata entro tre mesi dall'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 17 comma 3-bis dell'allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso

La durata massima del procedimento prevista è pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste negli artt. 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Torino codice NUTS ITC11.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Maria Vitetta Dirigente Servizio infrastrutture per il commercio e lo sport, email: maria.vitetta@comune.torino.it
PEC: servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it nominato con atto prot. 9804 in data 10 settembre 2024.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (articolo 15 comma 4 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 11 c. 3 del regolamento per la disciplina dei contratti n.411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2/12/2024 es. dal 29/12/2024) è la Dirigente della Divisione Contratti e Appalti dott.ssa Adele SETTIMO.

Si rende noto che la partecipazione alla presente procedura implica, con le modalità di cui all'articolo 36 del d.lgs 36/2023, la pressoché totale esibizione degli atti presentati dagli operatori economici concorrenti, ai sensi del regolamento UE n. 679 del 2016 e del d.lgs n. 196/2003, in conformità alla nuova disciplina dell'accesso agli atti delle procedure d'appalto e dei recenti indirizzi giurisprudenziali, si rinvia a quanto indicato a pag. 61, par. 25 del presente disciplinare.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" e "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" reperibili all'indirizzo <https://gare.comune.torino.it> nella sezione Informazioni/Accesso area riservata.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente

necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://bandi.comune.torino.it/> , unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *denominato: "Regole di utilizzo della piattaforma telematica"* reperibile all'indirizzo

<https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> sezione

Informazioni, Accesso all'area riservata, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" *reperibile all'indirizzo <https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> sezione Informazioni, Accesso all'area riservata*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e

successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità indicate al paragrafo 28 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico, con la presentazione dell'Offerta elegge domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC. L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;

- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) capitolato speciale e relativi allegati;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) i seguenti manuali “modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” e “M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'OE” reperibili all'indirizzo <https://gare.comune.torino.it> nella sezione Informazioni/Accesso area riservata e Informazioni/Istruzioni e manuali nei quali sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://bandi.comune.torino.it/> e sulla PAD <https://gare.comune.torino.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD denominata “Comunicazioni riservate al concorrente” presente all'interno della scheda di dettaglio della procedura, previa registrazione alla PAD stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “Comunicazioni della stazione appaltante” presente all'interno della scheda di dettaglio della

procedura e sul sito istituzionale <https://gare.comune.torino.it>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nel rispetto dei principi di fiducia, risultato e leale collaborazione del codice, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, nel bando o nel Disciplinare di gara in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati,

aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STADIO PRIMO NEBIOLO – BANDO “SPORT E PERIFERIE 2024 - C.O. 5234 – CUP C12H24000770001 – CUI L00514490010202500622-NUTS:ITC11** sulla base del progetto esecutivo approvato con la determinazione dirigenziale n. 8814 del 21 dicembre 2025 e posto a base di gara.

Costituiscono oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori, ivi compresi i rilievi e le indagini funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Condizioni particolari (di seguito, “Capitolato”) allegato alla determinazione a contrarre, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e ai relativi allegati.

Le opere devono intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato. Nelle opere summenzionate sono, altresì, compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese

Tabella 1

n.	Descrizione	CPV	P (prev alente) S (scorp orabil e)	Importo
1	OG1 - Edifici civili e industriali	45212290-5	P	€ 1.261.851,71
2	OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi		S	€ 299.294,64
3	OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi"		S	€ 29.614,54
a) Importo a base di gara			€ 1.590.760,89	
Costi della manodopera				€ 490.216,55

b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 62.261,26
c) costi per prove strutturali non soggetti a ribasso d'asta (vedi art. 45 del CSA)	€ 27.276,62
Importo complessivo a+b+c	1.680.298,77

Il contratto di appalto è stipulato interamente a corpo, ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023.

L'affidamento a corpo è motivato dal rispetto dei principi di risultato e di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che persegue l'attuazione del procedimento con la massima tempestività, visto che già il progetto di fattibilità tecnico- economica, approvato con deliberazione della Giunta comunale ATTO N. DEL 614 del 22/10/2024, antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.n. 209/2024, ne prevedeva la struttura a corpo dell'opera anche alla luce della natura degli interventi interessati dal progetto.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 490.216,55 al netto delle spese generali e utile d'impresa, così come specificati all'art. 2 del CSA.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e i costi aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **F012** come specificato al punto 4 dell'art. 11 del CSA.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nel CSA all'art. 9.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 270 (duecentosessanta) *naturali successivi*, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo *dei beni* superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e

dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E previsto il premio di accelerazione come indicato all'art. 9 del CSA

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 2.118.856,7, al netto di Iva così suddiviso

Tabella 2

Importo complessivo (tabella 1)	€ 1.680.298,77
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 336.059,75
importo del premio di accelerazione - obbligatorio	€ 102.498,23
Valore globale stimato	€ 2.118.856,75

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato nella relativa comunicazione dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici che partecipano in diverse forme possono essere considerati “il medesimo concorrente, coi limiti di aggiudicazione sopra descritti qualora gli stessi concorrenti versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili

di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, se il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti sono posseduti dal consorzio cumulativamente alle imprese consorziate. Se il consorzio esegua i lavori tramite consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, **ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate**, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il concorrente è tenuto al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015 07125/005 ([collegamento alle informazioni relative al patto di integrità](#)) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013 07699/004 ([collegamento alle informazioni sul Codice di comportamento](#)), e del Protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità dei cantieri approvato con deliberazione G.C. n.88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022 reperibile al seguente indirizzo: [collegamento alle informazioni relative a come partecipare alle gare](#);

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Resta inteso che quanto in esso indicato che risulti difforme dalla normativa vigente non troverà applicazione e sarà sostituito automaticamente dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non

MOS_AFBS_01b1_Disciplinare di gara per procedura aperta di lavori pubblici_rev4_30/12/2025

presentano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n.47/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014, n.80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "Tabella a - categorie di opere generali e specializzate" del medesimo Allegato, ovvero:

CATEGORIA PREVALENTE: OG1 "Opere Edifici Civili e Industria" - Classifica: IV - Relativo importo lavorazioni: Euro 1.332.876,54 (Perc. 79,32 %) di cui Euro 49.387,99 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso e di cui Euro 21.636,85 per prove strutturali non soggette a ribasso

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato all'art. 100 e dall'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i subappaltabili ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.:

- Categoria OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" Classifica: II - Importo lavori Euro 316.140,80 (Perc. 18,81 %), di cui Euro 11.714,18 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso e di cui Euro 5.131,98 per prove strutturali non soggette a ribasso.
- Categoria OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi" – Classifica: I - Importo lavori Euro 31.281,43 (Perc. 1,86 %), di cui Euro 1.159,09 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a

ribasso e di cui Euro 507,80 per prove strutturali non soggette a ribasso. Le lavorazioni della categoria OS30 possono essere eseguite anche dalle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. ed essere eseguite anche dalle imprese in possesso della categoria OG11.

Si ricorda che ai sensi del D.M. n.132 del 18/06/2024 le imprese che effettueranno le lavorazioni, non in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica III, dovranno aver presentato la richiesta della **patente a crediti**.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del D.Lgs. n.36/2023 la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023.

Si precisa che gli appaltatori/subappaltatori dovranno essere iscritti o iscriversi alla Cassa Edile, come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 nota 14775 ed articolo 41 comma 13 D.Lgs. n.36/2023.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- dalle imprese aderenti al contratto rete indicate come rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n.36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati, ai sensi dell'articolo 67 comma 1, secondo le seguenti modalità:

qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della

domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il contratto di avvalimento, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine indicato nella relativa comunicazione, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto

dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all'articolo 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in particolare con riferimento all'importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 sopra indicata.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 per la tipologia dell'appalto de quo, tenuto conto della necessità di dover limitare al massimo l'accesso in cantiere delle imprese subappaltatrici al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e luoghi di lavoro per prevenire anche il rischio di infiltrazioni mafiose, si indicano qui di seguito le lavorazioni che pur subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: OG1- OS6 - OS30

L'impresa subappaltatrice prima dell'inizio dei lavori dovrà redigere il proprio DGUE.

Il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un

MOS_AFB5_01b1_Disciplinare di gara per procedura aperta di lavori pubblici_rev4_30/12/2025

differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla prestazione principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore dovrà essere adeguatamente qualificato pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 6 nella stessa misura percentuale delle prestazioni che eseguirà.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'esecuzione della categoria *prevalente l'applicazione* del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile una quota pari almeno al 14,83 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile (compreso il personale impiegatizio);

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al Codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a

MOS_AFBS_01b1_Disciplinare di gara per procedura aperta di lavori pubblici_rev4_30/12/2025

consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'operatore economico si impegna a garantire, ai sensi dell'art. 102 comma 1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 (a pena d'esclusione) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate indicando le modalità con l'offerta economica, quali modalità di conciliazione casa/lavoro, ferie solidali, utilizzo sociale dei permessi, equità salariali etc..

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

É requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a all'1% del valore globale dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 21.188,57, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. La garanzia provvisoria non è soggetta a riduzione ai sensi dell'articolo 53 comma 4 bis del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia provvisoria è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto corrente intestato al Comune di Torino presso la Tesoreria Civica alle seguenti coordinate bancarie IT 70 K 02008 01033 000101230046; codice swift: UNCRITM1BD4; la copia della distinta del bonifico effettuato dovrà essere inserita nella busta amministrativa nel campo dedicato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

Nel caso in cui il garante non disponga dei mezzi telematici con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC italiano dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. L'indirizzo PEC dovrà essere comunicato alla stazione appaltante.

La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta nonché essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11.SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Codice, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto da affidare.

L'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente*

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del servizio dell'ANAC del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE" .

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata

inammissibile e la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 MARZO 2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per singolo file e 100 MB per ogni singola busta digitale. La PAD accetta esclusivamente file con i

seguenti formati TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, CSV, XLS, XLSX, ODS, PDF, P7M, TSD, JPG, PNG, XML, ZIP, MP4, IFC.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 4 e 5 [istanza di partecipazione, modello costi della manodopera e modello relazione impegni art. 102 del D.lgs n. 36/2023] sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto

MOS_AFBS_01b1_Disciplinare di gara per procedura aperta di lavori pubblici_rev4_30/12/2025

per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di indicato nella richiesta chiarimenti. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Telematica per compilare o allegare la seguente documentazione:

Documento	Sezione del Sistema
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE delle consorziate	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese consorziate
Istanza consorziata	Eventuale istanza consorziata
Procura	Eventuale procura
Ricevuta attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie

Documento	Sezione del Sistema
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazione di cui all'articolo 104, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 obbligatoria in caso di avvalimento)
Contratto di avvalimento	Eventuale contratto di avvalimento (obbligatorio in caso di avvalimento)
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a RTI o Consorzi
Garanzia provvisoria e impegno	Garanzia provvisoria
SOA	Certificazione di attestazione per le categorie e classifiche adeguate
Certificazione ISO 9001	Certificazione di qualità ISO 9001
Dichiarazione di ottemperanza	Dichiarazione di ottemperanza
Eventuali Provvedimenti dichiarati ai sensi dell'articolo 94 e articolo 95 D.Lgs. 36/2023 e nel DGUE	Eventuali Provvedimenti dichiarati ai sensi dell'articolo 94 e articolo 95 D.Lgs. 36/2023 e nel DGUE
Eventuale documento di identità del sottoscrittore	Eventuale documento di identità del sottoscrittore

Documento	Sezione del Sistema
Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'articolo 46 comma 2 del D.Lgs. n.198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità	(solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso

Documento	Sezione del Sistema
Offerta economica	Offerta economica - nella busta offerta economica
Dettaglio costo della manodopera	Dettaglio costo manodopera - nella busta offerta economica
Dichiarazione di equivalenza delle tutele e eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL	Dichiarazione di equivalenza delle tutele e eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (in caso di applicazione di contratto collettivo diverso da quello indicato al paragrafo 3 del disciplinare) - nella busta offerta economica

Documento	Sezione del Sistema
Relazione volta a specificare come verranno attuate le misure atte a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate	Relazione sulle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate - nella busta offerta economica
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC - nella busta offerta economica

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal

caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo utilizzando l'applicazione M-DGUE integrata sulla piattaforma che permette la compilazione

MOS_AFBS_01b1_Disciplinare di gara per procedura aperta di lavori pubblici_rev4_30/12/2025

del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID. Le indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella “Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response” reperibile al seguente indirizzo

<https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella sezione informazioni/istruzioni e manuali.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale, da ciascuna ausiliaria, compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto;

15.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà allegare a corredo dell'istanza:

1. documento attestante la **garanzia provvisoria** secondo le modalità di cui al paragrafo 10.
2. Attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria prevalente OG1 e nelle categorie scorporabili OS6 e OS30, queste ultime se non indicate in subappalto, artt. 2, 3 e 4 e Tabella A dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023, per classifica adeguata.
3. Certificato di qualità ISO 9001
4. ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC secondo le modalità di cui all'art. 11;
5. **DGUE** in formato elettronico debitamente compilato secondo le modalità di cui all'art. 14.2 in particolare dovrà contenere la dichiarazione di **idoneità professionale, capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale** secondo le modalità di cui all'art. 6;
6. Eventuali provvedimenti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e nel DGUE;
7. (solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50): produzione, pena l'esclusione, della copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46 c. 2 del

d.lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c. 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

In caso di raggruppamento, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni richieste ai paragrafi 15.1 e 15.5 punti nn. 2, 3, 5,6 e 7, nonché sottoscrivere l'offerta economica.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD secondo le modalità esplicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante l'Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- i) scaricare e salvare sul proprio PC;
- ii) sottoscrivere digitalmente;
- iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante;
- iv) L'offerta economica, firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A. ribasso percentuale in cifre sull'importo a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

- B. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- C. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Il costo della manodopera indicato nell'offerta economica potrà essere meglio specificato compilando il fac simile denominato "dettaglio costo della manodopera" allegato n. 3 al disciplinare che dovrà essere firmato digitalmente ed inserito esclusivamente, pena l'esclusione, nella busta contenente l'offerta economica.

I costi della manodopera e della sicurezza non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche in rialzo sull'importo a base d'asta.

- D. In caso di applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato al precedente paragrafo 3, fatta salva la presunzione di equivalenza dell'articolo 3 dell'allegato I.01 al D.lgs. 36/2023, il concorrente allega all'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele riferita agli indici sintomatici da tenere in considerazione come indicati all'allegato I.01 al D.Lgs n.36/23 e smi.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

- E. Ai fini del rispetto delle "pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate" di cui al paragrafo 9 il concorrente dovrà allegare una relazione volta a specificare come tali misure verranno attuate - allegato n. 4.

F. Ricevuta in originale del versamento del contributo in favore dell'ANAC così come indicato all'articolo 12 del presente disciplinare attribuibile al codice C.I.G. della procedura in oggetto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo - Metodo A dell'allegato II.2 del D.Lgs. n.36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ed in applicazione dell'articolo 54 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023. Si procederà mediante l'inversione procedimentale di cui all'articolo 107 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 e verrà effettuata in maniera imparziale e trasparente la verifica, per ciascun lotto, della documentazione dei primi 5 Operatori Economici la cui offerta economica risulti inferiore alla soglia di anomalia di cui al Metodo A dell'allegato II.2 del D.Lgs. n.36/2023.

In particolare si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa dei 5 concorrenti sopra indicati.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 12 del D.Lgs. n.36/2023 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sulla gara.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua dall'Amministrazione.

Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse. Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno ritenute nulle.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del Codice.

L'offerta di gara dovrà pertanto contenere:

- i documenti amministrativi come sopra indicati;
- l'offerta economica come sopra indicato.

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, farà parte integrante del contratto d'appalto ex articolo 18 comma 1 D.Lgs. n.36/2023.

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata l'applicabilità dei CAM conformi al D.M. n.256 del 23/06/2022 ed ai sensi dell'articolo 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023, pertanto in fase di esecuzione il D.L. sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto dal sopracitato decreto e da quanto specificatamente previsto da CSA e relazione CAM, allegati al progetto.

18. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 componenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli articoli 16 e 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

La composizione del seggio di gara e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RUP si avvale dell'ausilio del seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 11 MARZO 2026 alle ore 9.30 presso la Sala Gare Telematiche del Servizio Appalti della Città di Torino.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale *ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023*.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 21.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'articolo 54 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 - Metodo A dell'allegato II.2 -, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale nel solo caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 5. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla quarta cifra decimale.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5, ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex articolo 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, quali ad esempio:

- a) il costo della manodopera di cui all'articolo 108, comma 9 del Codice indicato in sede di offerta economica dal concorrente si discosti in modo significativo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante;
- b) i costi della sicurezza aziendali indicati appaiano potenzialmente incongrui;
- c) un ribasso significativo ovvero prezzi-costi tale/tali da rendere l'offerta manifestamente non sostenibile;

In tal caso le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, riportate nel documento "Elenco Prezzi Unitari e Quadro Incidenza Manodopera", debitamente sottoscritte, verranno formalmente richieste a mezzo PEC dal RUP e dovranno essere

presentate nel termine perentorio indicato nella richiesta di giustificativi del RUP, pena la non congruità dell'offerta, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico risultato primo non anomalo dichiara di utilizzare nel corso dell'esecuzione un CCNL diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, dovrà presentare una dichiarazione asseverata rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1 Legge 12/79 ed essere riferita agli indici sintomatici da tenere in considerazione di cui all'articolo 4 dell'allegato I.01 del Codice dei contratti.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili e ai costi della sicurezza.

E' fatta salva la possibilità da parte del RUP di effettuare la valutazione della congruità del ribasso economico e del costo della manodopera nella seduta di apertura dell'offerta economica sulla base della documentazione prodotta.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Il RUP procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti dei primi 4 operatori che seguono in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, *i successivi 4 operatori economici in graduatoria*, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di

essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro *60 giorni*, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta con il Servizio proponente .

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *ha* l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

- [link al Codice di comportamento della Città su sito istituzionale Città di Torino](#)
- [link al Regolamento comunale dei contratti numero 411 su sito istituzionale Città di Torino](#)
- [link al Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana su sito istituzionale Città di Torino;](#)

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte- Via Confienza n.10- 10121 Torino

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE di cui sopra, pubblicata sul sito internet [Collegamento alla Informativa della Città di Torino](#).

28. SUPPORTO TECNICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale "Istruzioni e manuali" - "Guida alla presentazione di un'offerta telematica" della piattaforma.

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l'utilizzo della piattaforma sono i seguenti:

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web "Richiesta di assistenza";
- e-mail: [Collegamento alla Mail Assistenza Maggioli](#)

– telefono: 0422 267755

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Maria VITETTA

Firmato digitalmente